Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

D. R. n. 1702

IL RETTORE

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari ";

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;

VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 8, comma 1;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 24.09.2026 (verbale n. 14, punto 4.7), con il quale il Consiglio della medesima Scuola ha approvato, tra gli altri, il Regolamento per l'attività di Tutor Junior Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) - Requisiti, selezione, svolgimento dell'incarico e riconoscimento ai fini del voto di laurea, approvato, altresì, dal Consiglio del suindicato Corso di Laurea nella seduta del 10.09.2026;

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 29.10.2026, con la quale è stato approvato, tra gli altri, il sopra indicato Regolamento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

È emanato il Regolamento per l'attività di Tutor Junior Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) - Requisiti, selezione, svolgimento dell'incarico e riconoscimento ai fini del voto di laurea, come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Art.2

Il Regolamento per l'attività di Tutor Junior Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) - Requisiti, selezione, svolgimento dell'incarico e riconoscimento ai fini del voto di laurea entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia e si applica a decorrere dal primo bando pubblicato successivamente a tale data.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, lì 10 NOV. 2026

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

Scuola di Medicina e Chirurgia

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI TUTOR JUNIOR

Requisiti, selezione, svolgimento dell'incarico e riconoscimento ai fini del voto di laurea

(in attuazione delle disposizioni sul tutorato e sui punteggi premiali del Regolamento didattico del Corso di Studio)

Approvato dal Consiglio di Corso di Studio nella seduta del _____

Approvato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del _____

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti di ammissione, le modalità di selezione, lo svolgimento, la certificazione e il riconoscimento dell'attività di tutor junior presso l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, in attuazione delle disposizioni in materia di tutorato e di punteggi premiali per il voto di laurea contenute nel Regolamento didattico del Corso di Studio.
2. Il presente Regolamento è aperto a tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) dell'Ateneo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, indipendentemente dalla coorte di appartenenza. Il riconoscimento del punteggio premiale di cui all'art. 10 avviene secondo quanto previsto, per ciascuno studente, dal Regolamento didattico ovvero dal regolamento per l'attribuzione del voto di laurea applicabile alla coorte di appartenenza.
3. L'attività di tutor junior è svolta a titolo volontario, non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro né di collaborazione retribuita con l'Ateneo e non dà luogo ad alcun compenso.

Art. 2 – Definizione e attività del tutor junior

1. Il tutor junior è lo studente che, selezionato secondo le procedure del presente Regolamento, svolge attività tutoriali di orientamento, consulenza e supporto a favore degli studenti del Corso di Studio e degli studenti internazionali, a completamento delle attività sviluppate dal Centro Orientamento e Tutorato e dall'Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo.
2. Le attività del tutor junior sono organizzate dalla Commissione Tutor Junior di cui all'art. 4, in raccordo con la Commissione orientamento del Corso di Studio e con la Commissione orientamento di Ateneo, e comprendono:
   a) **orientamento in entrata**: promozione e realizzazione degli open day, delle giornate di presentazione dell'offerta didattica, degli incontri con le scuole secondarie di secondo grado e degli eventi informativi organizzati dal Corso di Studio e dalla Scuola di Medicina e Chirurgia;
   b) **orientamento in itinere**: accoglienza e affiancamento degli studenti dei primi anni di corso; informazioni sull'organizzazione del percorso formativo, sulle propedeuticità, sulle sessioni d'esame, sulle attività a scelta e sui servizi di Ateneo; supporto agli studenti in difficoltà, in raccordo con le figure di tutore previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio;
   c) **orientamento in uscita**: collaborazione agli eventi informativi sulle Scuole di specializzazione, sui corsi di formazione post lauream e sugli sbocchi professionali;
   d) **supporto agli studenti internazionali**: accoglienza e affiancamento degli studenti internazionali iscritti al Corso di Studio e degli studenti incoming dei programmi di mobilità internazionale, anche in lingua inglese, in raccordo con il docente referente per la mobilità internazionale;
   e) **supporto organizzativo**: collaborazione alla predisposizione dei materiali informativi, alla gestione dei canali di comunicazione con gli studenti e alle attività della Commissione orientamento.

3. Le attività del tutor junior non possono in alcun caso sostituire attività didattiche, di valutazione o amministrative riservate ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, né comportare l'accesso a dati personali degli studenti oltre quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico.
4. Ciascun incarico di tutor junior ha una durata di 90 ore, comprensive delle 5 ore di formazione iniziale di cui all'art. 7, comma 3, da svolgere nell'anno accademico di conferimento secondo il calendario concordato con il docente referente di cui all'art. 8, compatibilmente con gli obblighi di frequenza e con le attività di tirocinio dello studente.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a) regolare iscrizione, per l'anno accademico cui si riferisce il bando, al IV, al V o al VI anno di corso del Corso di Studio;
   b) regolarità nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'anno accademico di riferimento e per gli anni precedenti, alla data di scadenza del bando;
   c) media aritmetica dei voti conseguiti negli esami di profitto non inferiore a 26/30, calcolata su tutti gli esami verbalizzati alla data di scadenza del bando; la lode è computata come 30 e non concorre con valore superiore;
   d) assenza di sanzioni disciplinari riportate nel corso della carriera universitaria;
   e) non avere già completato due incarichi di tutor junior.
2. Non è richiesta alcuna soglia minima di crediti formativi universitari ai fini dell'ammissione. Il numero di crediti acquisiti concorre esclusivamente alla formazione della graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3.
3. Gli studenti iscritti a tempo parziale possono presentare domanda. Ai fini dell'art. 6, comma 3, il numero di crediti previsti è quello stabilito dal percorso a tempo parziale per il corrispondente anno di iscrizione.
4. I requisiti di cui al comma 1 e i dati di carriera rilevanti ai fini della graduatoria sono dichiarati dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato A, e sono verificati dagli uffici didattici sulla base della carriera registrata nel sistema informativo di Ateneo.
5. Le domande sono valutate dalla Commissione Tutor Junior di cui all'art. 4, istituita per la valutazione delle domande presentate a seguito del bando, la quale verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 1, dichiara l'ammissibilità o l'esclusione delle domande e forma la graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 6.
6. Il mutamento della posizione di carriera intervenuto successivamente al conferimento dell'incarico non pregiudica il completamento dell'incarico già conferito né la certificazione di cui all'art. 10.

Art. 4 – Commissione Tutor Junior

1. È istituita la Commissione Tutor Junior, nominata dal Consiglio di Corso di Studio e composta da:
   a) il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, o un docente da lui delegato, che la presiede;
   b) due docenti del Corso di Studio, di norma componenti della Commissione orientamento del Corso di Studio;
   c) due studenti del Corso di Studio, designati dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, nel rispetto della parità di genere;
   d) un'unità di personale tecnico-amministrativo degli uffici didattici della Scuola di Medicina e Chirurgia, con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
2. I componenti docenti durano in carica tre anni accademici; i componenti studenti durano in carica due anni accademici e decadono in caso di conseguimento del titolo o di perdita dei requisiti di cui al comma 1, lettera c). Tutti i mandati sono rinnovabili una sola volta consecutivamente.
3. La Commissione:

a) predispone il bando annuale e propone al Consiglio di Corso di Studio il numero complessivo degli incarichi da bandire;

b) verifica il possesso dei requisiti, riscontra i dati dichiarati e forma la graduatoria;

c) assegna i tutor junior selezionati alle attività di cui all'art. 2 e ai docenti referenti, in relazione alle esigenze del servizio, e può modificarne l'assegnazione nel corso dell'anno accademico;

d) organizza la formazione iniziale di cui all'art. 7, comma 3, e monitora lo svolgimento degli incarichi;

e) certifica il completamento delle 90 ore ai fini del riconoscimento del punteggio premiale;

f) dichiara la decadenza e la revoca nei casi previsti dall'art. 9;

g) presenta al Consiglio di Corso di Studio, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno accademico precedente, trasmessa al Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.

4. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti aventi diritto di voto, fra cui almeno uno studente, e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti che si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto a un candidato si astengono dalla relativa deliberazione, dandone atto a verbale.

Art. 5 – Bando e domanda di partecipazione

1. Il bando è pubblicato annualmente, entro il 30 settembre, sull'albo online di Ateneo, sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia e sui canali informativi del Corso di Studio, e indica: il numero complessivo degli incarichi disponibili; il termine per la presentazione delle domande; i criteri di valutazione di cui all'art. 6. Il bando non prevede alcuna distinzione fra gli incarichi: la selezione dà luogo a un'unica graduatoria e i tutor junior selezionati sono successivamente impiegati nelle attività di cui all'art. 2, secondo le assegnazioni della Commissione.

2. La domanda è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A ed è presentata agli uffici didattici della Scuola di Medicina e Chirurgia, in carta semplice ovvero mediante la procedura telematica indicata nel bando, entro il termine ivi previsto. La domanda contiene, a pena di esclusione:

   a) le generalità complete del candidato e il numero di matricola;

   b) l'anno di corso di iscrizione per l'anno accademico di riferimento;

   c) **l'autocertificazione della media aritmetica dei voti (M), del voto dell'esame di lingua inglese ovvero dell'idoneità conseguita, della certificazione linguistica posseduta ovvero della condizione di madrelingua, dei crediti acquisiti, dei crediti previsti e dell'indicatore di regolarità R**;

   d) **il calcolo del punteggio complessivo effettuato dal candidato** secondo le tabelle di cui all'art. 6 e al prospetto contenuto nell'Allegato A;

   e) la dichiarazione di disponibilità a svolgere le 90 ore nell'anno accademico di riferimento e ad essere impiegato in tutte le attività di cui all'art. 2, comma 2, secondo le assegnazioni della Commissione.

3. Alla domanda è allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del candidato in corso di validità. Si raccomanda di allegare altresì il piano di studi della coorte di appartenenza e l'autodichiarazione degli esami sostenuti risultanti dal libretto, con l'indicazione, per ciascun esame, della data di verbalizzazione, del voto e dei crediti conseguiti, al fine di agevolare il riscontro dei dati dichiarati; la mancata allegazione di tali documenti non comporta esclusione. L'eventuale certificazione linguistica è allegata in copia; la condizione di madrelingua è autocertificata nella domanda.

4. Il punteggio dichiarato dal candidato è riscontrato dalla Commissione, che vi apporta d'ufficio le correzioni necessarie. L'errore di calcolo non comporta esclusione; la non veridicità dei dati dichiarati comporta l'esclusione dalla selezione ovvero la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 9, comma 3, ferme restando le responsabilità penali e amministrative previste dalla legge.

5. I termini indicati dal presente Regolamento per la pubblicazione del bando e per l'approvazione della graduatoria di cui all'art. 6, comma 7, hanno carattere ordinatorio. Per motivate esigenze organizzative o didattiche, e in particolare per assicurare l'avvio delle attività di orientamento in coincidenza con il calendario didattico, il bando può anticiparli o differirli, dandone conto nelle premesse. Il termine per la

presentazione delle domande è stabilito di volta in volta dal bando, in misura congrua rispetto alle esigenze organizzative e alla necessaria conoscibilità della selezione. Restano fermi i termini previsti per l'istanza di riesame e per la relativa decisione.

Art. 6 – Criteri di valutazione e formazione della graduatoria

1. La graduatoria è formata sulla base di un punteggio complessivo massimo di 100 punti, risultante dalla somma di tre voci: la media dei voti (M), fino a 45 punti; la regolarità del percorso formativo (R), fino a 45 punti; la conoscenza della lingua inglese (I), fino a 10 punti. Non sono previste prove né colloqui: il punteggio è determinato esclusivamente sulla base dei dati di carriera.
2. **M – Media dei voti.** Si considera la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami di profitto verbalizzati alla data di scadenza del bando, con la lode computata come 30. La media è considerata con due cifre decimali, troncate e non arrotondate. Il punteggio è attribuito in modo progressivo, per fasce di media ampiezza pari a 0,5 punti:

Media aritmetica dei voti (M)	Punti
da 26,00 a 26,49	5
da 26,50 a 26,99	10
da 27,00 a 27,49	15
da 27,50 a 27,99	20
da 28,00 a 28,49	25
da 28,50 a 28,99	30
da 29,00 a 29,49	35
da 29,50 a 29,99	40
30,00 (anche con lode)	45

3. **R – Regolarità del percorso formativo.** Si considera la quota dei crediti già acquisiti rispetto a quelli che il piano di studi prevede per gli anni di corso che il candidato ha già concluso. Il rapporto è calcolato come segue:

$$\mathbf{R = CFU\ acquisiti \div CFU\ previsti}$$

$$\mathbf{Punteggio\ della\ voce\ R = R \times 45}$$

Il punteggio è espresso con due decimali. Chi ha acquisito tutti i crediti previsti ottiene 45 punti; chi ne ha acquisiti tre quarti ottiene 33,75 punti; chi ne ha acquisiti la metà ottiene 22,50 punti. Il valore di R non può in ogni caso superare 1,00, e dunque il punteggio della voce non può superare 45.

Esempio. Studente iscritto al V anno che ha acquisito 210 crediti computabili ai sensi del presente comma: i crediti previsti per gli anni già conclusi (dal I al IV) sono 240; R = 210 ÷ 240 = 0,875; punteggio = 0,875 × 45 = 39,38 punti.

Sono computati fra i CFU acquisiti i crediti relativi agli esami di profitto e alle idoneità verbalizzati alla data di scadenza del bando, i crediti riconosciuti in carriera e quelli acquisiti nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, purché relativi ad attività formative che il piano di studi della coorte di appartenenza colloca negli anni di corso precedenti a quello di iscrizione. Non sono computati, ancorché verbalizzati e registrati in carriera, i crediti relativi ad attività formative collocate nell'anno di corso di iscrizione ovvero in anni successivi, siano esse anticipate, riconosciute o convalidate, né i crediti relativi ad attività formative non comprese nel piano di studi della coorte di appartenenza (esami fuori piano). Il numeratore è dunque riferito ai soli anni di corso già conclusi, in coerenza con il denominatore.

I CFU previsti sono quelli stabiliti dal piano di studi della coorte di appartenenza per gli anni di corso già conclusi, cioè per gli anni precedenti a quello di iscrizione. Lo studente iscritto al IV anno ha concluso i primi tre anni e ha quindi un denominatore di 180 crediti; lo studente iscritto al VI anno ha concluso i primi cinque anni e ha quindi un denominatore di 300 crediti.

Anno di iscrizione	Anni di corso già conclusi	CFU previsti (denominatore di R)
IV anno	dal I al III	180
V anno	dal I al IV	240
VI anno	dal I al V	300

La tabella ha carattere esemplificativo e presuppone un piano di studi articolato in 60 crediti per ciascun anno di corso. Qualora il piano di studi della coorte preveda una diversa ripartizione, il bando può riportare i valori effettivi, che in tal caso prevalgono. Ferma restando la prevalenza dei valori eventualmente indicati dal bando, il denominatore è in ogni caso pari ai CFU previsti dal piano di studi della coorte di appartenenza per gli anni di corso precedenti a quello di iscrizione.

4. **I – Conoscenza della lingua inglese.** Il punteggio è attribuito, in modo progressivo, sulla base della certificazione di lingua inglese posseduta, dell'autocertificazione di madrelingua inglese ovvero del voto conseguito nell'esame universitario di lingua inglese previsto dal piano di studi. Qualora il piano di studi preveda per la lingua inglese una idoneità senza voto, l'idoneità conseguita è valutata come il livello B1. Le voci non sono cumulabili; qualora il candidato produca più di un titolo fra quelli indicati, si applica il punteggio più favorevole. La Commissione si attiene ai seguenti criteri:

Certificazione di lingua inglese / autocertificazione di madrelingua	Autocertificazione dell'esame universitario di lingua inglese	Punti max
Livello A1	da 18/30 a 21/30	1,67
Livello A2	da 22/30 a 23/30	3,33
Livello B1	da 24/30 a 25/30, ovvero idoneità	5,00
Livello B2	da 26/30 a 27/30	6,67
Livello C1	da 28/30 a 29/30	8,33
Livello C2	30/30 e 30/30 e lode	10,00
Madrelingua	—	10,00
Nessun titolo	esame non sostenuto	0

I livelli indicati sono quelli del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Sono valutabili le certificazioni rilasciate dagli enti accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca; a titolo indicativo si considerano equivalenti al livello B1 il Cambridge B1 Preliminary, l'IELTS da 4,0 a 5,0 e il TOEFL iBT da 42 a 71; al livello B2 il Cambridge B2 First, l'IELTS da 5,5 a 6,5 e il TOEFL iBT da 72 a 93; al livello C1 il Cambridge C1 Advanced, l'IELTS da 7,0 a 8,0 e il TOEFL iBT da 94 a 109; al livello C2 il Cambridge C2 Proficiency, l'IELTS pari o superiore a 8,5 e il TOEFL iBT pari o superiore a 110. Le certificazioni non espressamente indicate sono valutate in base al livello attestato. La certificazione è valutabile anche se già utilizzata per il riconoscimento dei crediti di lingua inglese in carriera e anche se scaduta. La condizione di madrelingua è dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ricorre per chi ha conseguito il titolo di studio secondario in lingua inglese ovvero abbia la lingua inglese come lingua materna.

5. Il punteggio complessivo è pari a M + R + I e non può superare 100 punti.
6. A parità di punteggio complessivo prevale, nell'ordine: il candidato con il maggiore valore dell'indicatore R; il candidato con la media dei voti più elevata; il candidato iscritto all'anno di corso inferiore; il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. La graduatoria è approvata dalla Commissione, pubblicata entro il 31 ottobre sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia e trasmessa al Consiglio di Corso di Studio per presa d'atto. Entro cinque giorni dalla pubblicazione i candidati possono presentare motivata istanza di riesame, sulla quale la Commissione decide entro i successivi dieci giorni.

Art. 7 – Conferimento dell'incarico e formazione iniziale

1. Gli incarichi sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. Il candidato utilmente collocato accetta l'incarico per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione; in difetto si intende rinunciatario. L'assegnazione alle singole attività di cui all'art. 2 è disposta dalla Commissione successivamente al conferimento, in relazione alle esigenze del servizio.
2. In caso di rinuncia, decadenza o revoca si procede allo scorrimento della graduatoria fino al 31 gennaio dell'anno accademico di riferimento.
3. Prima dell'avvio delle attività il tutor junior partecipa a un corso di formazione iniziale della durata di 5 ore, organizzato dalla Commissione in raccordo con il Centro Orientamento e Tutorato, avente ad oggetto l'organizzazione didattica del Corso di Studio, i servizi di Ateneo, le tecniche di comunicazione e di ascolto e gli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali. Le 5 ore di formazione sono computate nelle 90 ore dell'incarico.
4. La mancata partecipazione alla formazione iniziale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico ai sensi dell'art. 9.

Art. 8 – Svolgimento dell'incarico e registro delle attività

1. A ciascun tutor junior è assegnato un docente referente, individuato dalla Commissione fra i docenti del Corso di Studio impegnati nelle attività di orientamento o fra i docenti tutori, il quale concorda il calendario delle attività, ne supervisiona lo svolgimento e vidima il registro delle ore.
2. Il tutor junior tiene il registro delle attività di cui all'Allegato B, nel quale annota, per ciascuna giornata, la tipologia di attività svolta, la durata e la sede. Il registro è controfirmato dal docente referente o dal responsabile dell'evento ed è consegnato agli uffici didattici al termine dell'incarico.
3. Le attività sono svolte al di fuori dell'orario delle lezioni e non possono coincidere con i periodi di tirocinio formativo e con il tirocinio pratico-valutativo dello studente. Non è consentito lo svolgimento di più di sei ore di attività nella medesima giornata.
4. L'incarico si intende completato con lo svolgimento delle 90 ore, certificate entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di conferimento. Su richiesta motivata del tutor junior, per gravi e documentati motivi, la Commissione può concedere una proroga non superiore a tre mesi.
5. L'incarico di tutor junior è cumulabile con gli incarichi di tutorato retribuiti e con le collaborazioni studentesche a tempo parziale banditi dall'Ateneo, che restano disciplinati dai rispettivi regolamenti. Le ore già retribuite o già computate ad altro titolo non sono in alcun caso computate ai fini del presente Regolamento.
6. Il tutor junior è tenuto alla riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'incarico e al rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

Art. 9 – Rinuncia, decadenza e revoca

1. Il tutor junior può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla Commissione. Le ore già svolte non sono riconosciute ai fini dell'art. 10, salvo che la rinuncia sia dovuta a gravi e documentati motivi personali o familiari e siano state svolte almeno settanta ore, nel qual caso la Commissione può riconoscere l'incarico come completato.
2. La Commissione dichiara la decadenza dall'incarico nei seguenti casi:
   a) mancata partecipazione alla formazione iniziale senza giustificato motivo;
   b) mancato svolgimento di almeno trenta ore entro il 30 aprile dell'anno accademico di riferimento, senza giustificato motivo;
   c) assenza ingiustificata a due attività programmate;
   d) comportamenti in contrasto con l'art. 8, comma 6, o con le finalità dell'incarico, su segnalazione motivata del docente referente e sentito l'interessato.

3. L'incarico è revocato qualora, in sede di verifica, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda, ferme restando le conseguenze previste dalla legge. Lo studente decaduto o revocato non può presentare domanda nei due anni accademici successivi.

Art. 10 – Certificazione e riconoscimento ai fini del voto di laurea

1. Al completamento delle 90 ore, verificato il registro delle attività e acquisito il parere del docente referente, la Commissione certifica l'incarico e ne dà comunicazione agli uffici didattici, che ne curano l'annotazione nella carriera dello studente.
2. L'incarico di tutor junior completato e certificato attribuisce 1 punto premiale ai fini della determinazione del voto di laurea, nel limite massimo di 2 punti complessivi e fermo restando il tetto complessivo dei punteggi premiali previsto dal regolamento applicabile alla coorte di appartenenza dello studente.
3. Lo studente può svolgere un solo incarico per anno accademico e, nel corso della carriera, non più di due incarichi complessivi.
4. Ai fini del riconoscimento del punteggio lo studente allega alla domanda di laurea la certificazione di cui al comma 1, ovvero ne indica gli estremi. L'attività è valutata una sola volta e non può essere fatta valere per altre voci premiali né per il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Art. 11 – Copertura assicurativa e trattamento dei dati personali

1. Il tutor junior è coperto, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, dalle polizze assicurative di Ateneo contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo la disciplina vigente.
2. I dati personali dei candidati e dei tutor junior sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, allo svolgimento e alla certificazione dell'incarico, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.
3. Il tutor junior tratta i dati degli studenti ai quali presta assistenza nei soli limiti strettamente necessari allo svolgimento dell'incarico e secondo le istruzioni impartite in sede di formazione iniziale.

Art. 12 – Norme di coordinamento, transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Corso di Studio, acquisito il parere del Gruppo di Assicurazione della Qualità, ed è trasmesso al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e agli Organi di Ateneo competenti.
2. Le disposizioni dell'Allegato B del Regolamento didattico del Corso di Studio relative all'anno di corso e alla media richiesti per l'attività di tutor junior sono sostituite, con effetto dalla medesima data di entrata in vigore del presente Regolamento, dalle corrispondenti disposizioni degli articoli 3 e 6, secondo il testo coordinato approvato nella medesima seduta.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Scuola di Medicina e Chirurgia e si applica a decorrere dal primo bando pubblicato successivamente a tale data.
4. In sede di prima applicazione la Commissione di cui all'art. 4 è nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore e il primo bando può essere pubblicato anche oltre il termine del 30 settembre, fermi restando i termini relativi previsti dagli articoli 5, 6 e 7.
5. Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento didattico del Corso di Studio, al Regolamento didattico di Ateneo e ai regolamenti di Ateneo in materia di tutorato e di orientamento.

ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla selezione per l'attività di tutor junior

e autocertificazione dei requisiti (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Al Presidente della Commissione Tutor Junior
Scuola di Medicina e Chirurgia – Uffici didattici

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il ___/___/_____, matricola n. _____, iscritto/a per l'a.a. _____/_____ al _____ anno di corso del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, recapito telefonico _____, posta elettronica istituzionale _____,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di incarichi di tutor junior indetta con bando del ___/___/_____.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) di essere regolarmente iscritto/a per l'anno accademico cui si riferisce il bando e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti;
2) di non aver riportato sanzioni disciplinari nel corso della carriera universitaria;
3) di non aver già completato due incarichi di tutor junior;
4) di essere disponibile a svolgere le 90 ore nell'anno accademico di riferimento e ad essere impiegato/a in tutte le attività di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento, secondo le assegnazioni della Commissione;
5) che i propri dati di carriera alla data di scadenza del bando sono i seguenti:

Tabella 1 – Dati dichiarati	**Valore**
Media aritmetica dei voti (M) – lode computata come 30	_____ / 30
Voto dell'esame di lingua inglese (ovvero idoneità conseguita)	_____ / 30 oppure ☐ idoneità
Certificazione linguistica posseduta (livello ed ente) ovvero madrelingua ☐	_____
CFU acquisiti computabili ai sensi dell'art. 6, comma 3, alla data di scadenza del bando	_____
CFU previsti per gli anni di corso già conclusi (art. 6, comma 3)	_____
Indicatore di regolarità R = CFU acquisiti ÷ CFU previsti (max 1,00)	0,_____

6) e di aver calcolato il proprio punteggio complessivo come segue:

Tabella 2 – Calcolo del punteggio	**Come si calcola**	**Esempio**	**Punteggio dichiarato**
M – Media dei voti (max 45)	punti per fascia, tabella art. 6, comma 2	media 28,4 → 25 punti	_____
R – Regolarità (max 45)	(CFU acquisiti ÷ CFU previsti) × 45	210 ÷ 240 = 0,875 → 39,38 punti	_____
I – Inglese (max 10)	punti per livello, madrelingua o voto, tabella art. 6, comma 4	voto 29 → 8,33 punti	_____
TOTALE (max 100)	**M + R + I**	**25 + 39,38 + 8,33 = 72,71**	_____

Il punteggio dichiarato è riscontrato dalla Commissione, che vi apporta d'ufficio le correzioni necessarie; l'errore di calcolo non comporta esclusione.

ALLEGA

a) copia di un documento di identità in corso di validità **(obbligatorio, a pena di esclusione)**;

b) il piano di studi della coorte di appartenenza, con l'indicazione dei CFU previsti per ciascun anno di corso;

c) l'autodichiarazione degli esami sostenuti risultanti dal libretto, con data, voto e crediti di ciascuno;

d) copia dell'eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 per le sole finalità connesse alla presente selezione.

Catanzaro, ___/___/_____ Firma _____

ALLEGATO B

Registro delle attività del tutor junior

Tutor junior: _____ Matricola n. _____ A.A. _____/_____

Docente referente: _____

Attività assegnata: _____

Data	Tipologia di attività	Ore	Sede	Firma del docente referente o del responsabile dell'evento

Totale ore svolte nel presente foglio: _____ Totale progressivo: _____ / 90

Il registro è compilato a cura del tutor junior, controfirmato per ciascuna riga dal docente referente o dal responsabile dell'evento ed è consegnato agli uffici didattici al termine dell'incarico, ai fini della certificazione di cui all'art. 10 del Regolamento. Le 5 ore di formazione iniziale sono annotate nel registro e concorrono al computo delle 90 ore.

Data ___/___/_____ Il docente referente _____